

Trento, 10 dicembre 2024

Priorità per il tavolo salari

Politiche industriali e di sviluppo

Analisi e valutazione delle politiche di incentivo tra 1999 e 2023

Come più volte proposto, per adottare meccanismi di sussidio alle imprese che sappiano davvero stimolare la produttività, va urgentemente messo in campo una commissione trilaterale con il contributo scientifico dell'Università di Trento e di Irvapp con il compito di analizzare il sistema di incentivi alle imprese e il suo concreto impatto sulla crescita del sistema produttivo locale tra il 1999, anno della riforma delle politiche di sostegno alle imprese, e il 2023.

Questo intervento è prioritario se si vogliono assumere indirizzi di politica industriale con una coerente allocazione di risorse pubbliche per sostenere la produttività e la competitività delle imprese locali anche alla luce della triplice transizione digitale, ecologica e demografica.

Piano per il consolidamento e il rafforzamento dell'innovazione nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese

Considerato l'andamento congiunturale dell'economia locale che sta penalizzando in particolare il settore manifatturiero e quello dei servizi alle imprese e anche in coerenza con quanto rilevato nel rapporto Ocse "Rimettere in carreggiata la crescita della produttività del Trentino" dell'aprile 2024, va implementato e condiviso un piano per il consolidamento e il rafforzamento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa nei due citati settori. Anche in questo caso è fondamentale agire rapidamente per definire, in rapporto con gli enti e i soggetti che operano in questo campo - da Trentino Sviluppo a Fondazione Hit, solo per citarne alcuni - e in un'ottica di confronto internazionale, le politiche necessarie al rafforzamento degli investimenti privati in R&D, alla crescita della dimensione d'impresa, all'internazionalizzazione, all'attrazione di investimenti esterni anche in un'ottica di maggiore equilibrio tra le vocazioni economiche nelle realtà periferiche del Trentino e alla transizione ecologica e digitale.

Trasparenza e valutazione dei sussidi pubblici alle imprese

Nonostante l'entrata in vigore della nuova legge provinciale 6/2023 sugli incentivi alle imprese e l'adozione dei nuovi regolamenti attuativi, gli avvisi e i bandi approvati dalla Giunta provinciale non sono corredati da meccanismi di accountability e di valutazione degli impatti delle misure. Anche i recenti "bandi qualità" non prevedono alcuno strumento di valutazione ex ante delle agevolazioni, né dei generali strumenti di valutazione ex post. Ciò è ancor più grave visto che nei primi due bandi sono state spese circa 100 milioni di euro, mentre ad oggi sono 20 i milioni di euro già

stanziati dalla Giunta per far fronte alle domande che arriveranno in vista del Bando Qualità Olimpiadi.

Modifica dell'articolo 5 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6

Alla fine del comma 2 dopo le parole “*nuova programmazione*” è inserito il seguente periodo

“La Giunta provinciale garantisce la massima trasparenza riguardo le tipologie di incentivazione e le singole spese ammesse per le quali vengono concesse le agevolazioni.”

Alla fine del comma 3 dopo le parole “*qualità del lavoro*” è aggiunta la seguente frase:

“A questo scopo per ogni intervento previsto da questa legge, compresi i bandi e gli avvisi di cui al seguente articolo 6, va adottato e applicato uno specifico strumento di misurazione di impatto per verificarne la reale efficacia rispetto agli obiettivi indicati da questo comma. L'esito di questa misurazione viene trasmessa entro la fine di ogni anno alla Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento competente in materia che acquisisce e discute il rapporto annuale prodotto della Giunta.”

Promozione e sostegno alla contrattazione collettiva

Sostegno alla contrattazione decentrata tramite la leva fiscale

Un altro obiettivo è quello di rendere maggiormente selettivi gli sgravi fiscali alle imprese, adottando un meccanismo simile a quello concordato dalle parti economiche e sociali in Alto Adige per l'accesso alle riduzioni di aliquota i fini Irap e inserito in legge di stabilità per il 2025 dalla Giunta Kompatscher. In pratica in Provincia di Bolzano a partire dall'anno prossimo le aziende altoatesine potranno accedere agli sgravi Irap solo se applicheranno un contratto collettivo di secondo livello territoriale o aziendale non scaduto. Si tratta di una novità che il Trentino dovrebbe cogliere come sfidante, in quanto tra l'altro la contrattazione di secondo livello territoriale e aziendale ha come funzione anche quella di stimolare la produttività.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 1 del ddl n. 46/XVII

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituito dal seguente:

“8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per gli otto successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, le aliquote IRAP di cui al presente comma sono aumentate di 1,22 punti percentuali per i datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento o di secondo livello, sia accordi territoriali laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - sia accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.

Esclusivamente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre

2024, non si applica l'aumento dell'aliquota IRAP di 1,22 punti percentuali di cui al presente comma ai datori di lavoro che erogano premi di risultato per gli anni 2024 e 2025. in conformità agli accordi territoriali di settore introdotti prima del 31 dicembre 2024. Successivamente a tale data. l'erogazione di premi di risultato di cui al primo periodo è subordinata alla sola applicazione dei contratti collettivi di cui al presente comma."

Definizione di un salario essenziale per la Provincia autonoma di Trento

Tra le proposte avanzate dal gruppo di lavoro ministeriale nominato nel 2021 e presieduto dall'economista dell'OCSE Andrea Garnerò, c'era anche quella di adottare lo strumento del "Living Wage" che in italiano si potrebbe tradurre come retribuzione di vita o salario essenziale. L'esperienza di riferimento, a questo proposito, è il progetto inglese "Living wage" promosso dalla Living Wage Foundation. Un comitato tecnico in rappresentanza del governo centrale o di quelli locali e delle parti sociali fissa ed aggiorna il salario orario che garantisce condizioni di vita dignitose e che per questo è superiore al salario minimo legale fissato nella legislazione britannica. La Fondazione poi offre dal 2011 un sistema di accreditamento alle imprese che si impegnano a corrispondere salari di sussistenza calcolati in questo modo e per questo sufficienti ai lavoratori e alle loro famiglie per poter far fronte alle spese necessarie in base al costo della vita dell'area o città di residenza. Le aziende che aderiscono alla campagna ricevono un "bollino di qualità" e hanno visibilità attraverso la Living Wage Foundation. Anche il Comune di Londra ha adottato il London living wage definito attraverso un meccanismo di calcolo che tiene conto del costo della vita nella capitale britannica e promuove le aziende che adottano questo minimo salariale.

Modifiche alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 19

Dopo l'art. 6 bis della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 19 è inserito il seguente

"Art. 6 ter

Salario essenziale per la provincia di Trento

- 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, entro marzo 2025 è istituita presso Agenzia del Lavoro una commissione tecnica composta da esperti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni datoriali, dal Consiglio delle Autonomie locali, dall'Università di Trento e dalla Provincia autonoma di Trento che fissi e aggiorni di anno in anno il valore di un salario orario (e mensile) essenziale al soddisfacimento dei bisogni primari nella provincia di Trento.*
- 2. Di concerto con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale tramite Agenzia del Lavoro e la commissione tecnica di cui al comma precedente avvia un monitoraggio delle condizioni retributive e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nei servizi pubblici affidati a soggetti privati tramite procedure di evidenza pubblica e concorrenziali, tra cui pulimento, guardiania, ristorazione collettiva, assistenza, servizi educativi.*
- 3. Qualora le retribuzioni medie anche di uno degli inquadramenti professionali risultino inferiori al valore del salario orario e mensile essenziale, la Giunta provinciale, in accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni datoriali, nelle linee guida per la redazione dei capitolati speciali d'appalto e nelle altre forme di contratto pubblico individua come vincolante tra i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili quello che garantisce livelli retributivi orari e mensili superiori al salario essenziale e individua meccanismi penalizzanti per le imprese che non applicano i contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento o di secondo livello, sia accordi territoriali laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - sia accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o*

dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.

4. *Ai fini dell'attuazione di questo articolo sono stanziati 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.*”

Sostegno alla contrattazione nella sanità privata

A partire dal 2018 la Giunta provinciale ha raddoppiato gli stanziamenti di bilancio a favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di tipo privato. Nonostante questo le condizioni contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori di questo settore non sono migliorate. Dopo una vacanza contrattuale di ben 14 anni, al rinnovo del contratto collettivo di lavoro della sanità privata sottoscritto nel 2018, è seguito un altro lungo periodo di ultrattività senza adeguamenti salariali che dura ormai da sei anni. Per questo si propone di modificare i meccanismi di accreditamento di queste strutture introducendo l'obbligo di sottoscrivere un contratto integrativo territoriale o aziendale di lavoro che migliori le condizioni retributive del personale.

Modificazioni dell'art. 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16

Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 vengono aggiunte le seguenti parole:

“tra cui l'obbligo di applicare contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento o di secondo livello, sia accordi territoriali laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - sia accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.”

Rafforzamento del welfare territoriale in funzione del mercato del lavoro

Potenziamento del welfare provinciale e indicizzazione dell'Icef

A fronte dell'aumento dei prezzi registrato nel periodo 2018-2024 pari a circa il 20%, la mancata indicizzazione dell'Icef di fatto riduce il perimetro dei potenziali beneficiari, nonché la misura degli interventi agevolativi di cui all'art. 6 della legge provinciale 3/1993. Anche per questo motivo l'Istat certifica nel 2023 un aumento delle famiglie in condizione di povertà relativa, mentre crescono le difficoltà della maggioranza dei nuclei familiari a risparmiare.

Vanno quindi individuate le risorse necessarie a rafforzare il sistema di sostegno sociale alle famiglie e alle persone attraverso sistemi equitativi - dalle politiche abitative al sostegno alla non autosufficienza, passando per le politiche di contrasto della povertà e delle famiglie con figli - e portare gli investimenti pubblici in questo campo almeno a livello di quelli dell'Alto Adige.

Inoltre per ripristinare le corrette modalità di calcolo della condizione economica dei nuclei familiari va adeguato all'inflazione registrata a partire dal 2018 e fino all'ottobre 2024, ossia nella misura del 20% il reddito di riferimento previsto dall'articolo 21, comma 3 delle Disposizioni ICEF, innalzandolo da euro 50.500,00 ad euro 60.600,00 (+20%).

Modifiche all'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3

Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera

“c) la definizione di un reddito di riferimento tra i parametri per il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare che, a partire dal 1 gennaio 2025, è fissato nella cifra di euro 60.600 da rivalutare annualmente secondo l'andamento dei prezzi.”

Mercato del lavoro e occupazione femminile e giovanile

Superamento dei tirocini estivi con forme di apprendistato stagionale

Per avviare un compiuto sistema di apprendistato duale anche nella nostra provincia e per sostenere la propensioni dei giovani al lavoro è fondamentale garantire che almeno nei mesi estivi i giovani che vogliono assolvere gli obblighi inerenti l'alternanza scuola-lavoro possano farlo venendo regolarmente retribuiti. Il contratto di apprendistato che da mesi registra un costante calo delle attivazioni, è il modello migliore per garantire ai giovani studenti un'esperienza formativa anche in un contesto lavorativo responsabilizzando allo stesso tempo il datore di lavoro che attraverso la retribuzione contrattuale ne riconosce il valore e l'impegno professionale.

Modificazioni della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 19

L'art. 4 ter della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 19 è sostituito con il seguente

“Art. 4 ter

Apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali per giovani studenti

1. La Provincia promuove tra i datori di lavoro della provincia autonoma di Trento che se ne accollano tutti gli oneri, i contratti di apprendistato a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'art. 43 comma 8 del D.Lgs 81/2015 per l'anno 2023 per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o istituzioni scolastiche e istituzioni formative.

2. La disciplina dell'apprendistato a termine per lo svolgimento di attività stagionali è definita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L'apprendistato estivo, anche se non coerente rispetto ai piani di studio, può essere promosso dall'Agenzia del lavoro presso i datori di lavoro di cui al comma 1, previa intesa tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale e le associazioni datoriali e gli ordini professionali provinciali, con il coinvolgimento dell'università o delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative. Con propria deliberazione la Giunta provinciale recepisce l'intesa di cui sopra fissando la specifica disciplina per la promozione dell'apprendistato estivo anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di alternanza scuola lavoro.”

Implementazione dell'Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali

La legge provinciale sul lavoro 19/1993 prevede all'art. 6.1 l'istituzione di uno specifico osservatorio per l'analisi della domanda di lavoro delle imprese e dei fabbisogni occupazionali del territorio. In considerazione della crisi demografica in atto e delle previsioni secondo cui nei prossimi quindici anni le persone in età da lavoro in Trentino si ridurranno di quasi 25.000 unità, le difficoltà delle imprese locali nel reperimento delle figure professionali indispensabili alle proprie attività sono destinate a crescere. Per questo si propone l'immediata istituzione dell'Organismo.

Modificazioni della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 19

All'art. 6.1, dopo il comma 3 è inserito il nuovo comma

“4. Per la costituzione e le attività operative del citato organismo sono stanziati 250.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027”

Sostegno all'indagine European working condition survey di Eurofound

Nel corso del 2020 il Gect Euregio ha finanziato l'indagine campionaria di Eurofound, "European Working condition survey" allargando il campione statistico in Trentino, Alto Adige e Suedtirolo e permettendo una analisi compiuta dei fenomeni registrati a livello provinciale. Nel 2025 dovrebbe essere riproposta la campagna di interviste per la nuova edizione EWCS. Con il presente articolo si finanzia la ricerca anche negli anni prossimi.

Modificazioni della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 19

Dopo l'art. 6.1, è inserito il nuovo articolo

“6.2 La Provincia sostiene, attraverso l'allargamento del campione statistico, la realizzazione in Trentino, ogni cinque anni, dell'indagine European Working Condition Survey per la raccolta di dati e l'analisi delle reali condizioni di lavoro sul territorio provinciale. Per queste finalità sono stanziati 150.000 euro per l'anno 2025”.

Voucher di servizio a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Si propone di rivedere complessivamente il sistema del finanziamento dei servizi conciliativi e di ampliare la platea dei potenziali beneficiari al fine di favorire i genitori di figli minori nell'accesso a servizi di conciliazione, nell'obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro provinciale.

Inserimento dell'articolo 10 bis dopo l'articolo 10 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10 bis

Regolamento per i servizi conciliativi

1. Entro il termine del 31 dicembre 2025 la Giunta provinciale, previo confronto con il Consiglio delle autonomie, con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le rappresentanze territoriali del Terzo Settore e con una rappresentanza delle associazioni familiari e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale adotta un regolamento per i servizi conciliativi allo scopo di potenziare l'offerta di servizi conciliativi alle famiglie relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero - sei anni e di facilitarne l'accesso, di qualificare i progetti educativi rivolti ai bambini e ai ragazzi e di aumentare le tutele contrattuali e previdenziali delle lavoratrici e dei lavoratori operanti in questi servizi.

2. Nella fase transitoria all'entrata in vigore del nuovo regolamento l'accesso ai buoni di servizio per la conciliazione famiglia – lavoro è comunque garantito alle famiglie con un indicatore di condizione economico-patrimoniale Icef valido ai fini dell'assegno unico provinciale quota B non superiore a 0,60.”